

Guida pratica previdenziale n. 3/2022

Il concetto di coincidenza dei periodi di contribuzione in ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: sguardo di insieme e problematiche interpretative

Alessandro Barone – consulente del lavoro

Nella variegata normativa che caratterizza il panorama previdenziale italiano, un posto di rilievo occupano le norme che consentono di sommare periodi di contribuzioni versati a enti e Casse diverse, ai fini dell'ottenimento del trattamento di quiescenza. È, però, necessario porre attenzione al computo e ai criteri di calcolo dei periodi di contribuzione, soprattutto nel caso di sovrapposizione fra enti diversi.

Premessa

Per molto tempo, coloro che nel corso della vita lavorativa avevano dovuto o voluto cambiare lavoro o professione, passando da un ente previdenziale a un altro, si sono trovati davanti al problema di come ottenere il trattamento pensionistico con contribuzioni spezzettate tra diversi enti, spesso, di per sé stesse considerate, insufficienti a raggiungere i requisiti contributivi minimi richiesti da ogni ente o Cassa. Per molto tempo, l'unica soluzione è stata il ricorso all'istituto della ricongiunzione, di cui alle L. 29/1979 e 45/1990, che, però, aveva (*rectius*, ha) l'inconveniente di prevedere il più delle volte un onere, da versare eventualmente più volte nell'arco della vita lavorativa qualora l'operazione venisse ripetuta (nei casi in cui ciò è possibile).

Considerata, però, la frequenza sempre crescente con la quale oggi, per scelta o per necessità, si cambia lavoro o professione nell'arco della vita lavorativa, o se ne svolge più di una contemporaneamente, si è imposta la necessità di risolvere il problema dell'unificazione delle carriere contributive attraverso strumenti giuridici più "evoluti" e, soprattutto, che non comportassero oneri aggiuntivi per il contribuente.

Pertanto, nel 2000 il Legislatore ha introdotto, con l'[articolo 71](#), L. 388/2000, l'istituto della totalizzazione (più volte rivista nel corso degli anni), e nel 2012, con L. 228/2012, l'istituto del cumulo gratuito (ampliato con L. 232/2016).

Contribuzione previdenziale e assistenziale

A oggi, pertanto, i 3 istituti della ricongiunzione, totalizzazione e cumulo gratuito rappresentano gli strumenti a disposizione dei contribuenti per valorizzare unitariamente le carriere contributive frazionate e/o sovrapposte presso enti e Gestioni diverse. I 3 istituti sono concomitanti, perché convivono nell'ordinamento, pur avendo finalità e tratti comuni, e alternativi, perché il ricorso a uno di essi per l'ottenimento della pensione esclude la possibilità del ricorso agli altri.

Per completezza di trattazione, si precisa che restano in vigore anche l'istituto del cumulo, di cui all'[articolo 20](#), L. 613/1966, che si riferisce, però, soltanto alle gestioni pensionistiche dell'Ago (quindi lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti e coltivatori diretti), più altre norme specifiche e spesso contingenti (emanate, ad esempio, in occasione della privatizzazione di enti pubblici), che hanno, però, valenza settoriale e mai generale, e che, quindi, non considereremo nel presente articolo. Peraltro, il cumulo delle gestioni dell'Ago, di cui alla L. 613/1966, opera automaticamente, e fermo restando che il contribuente potrà ricorrere in alternativa, se lo ritiene, a uno dei 3 istituti in trattazione. D'ora in avanti, nel presente articolo, con il termine cumulo intenderemo riferirci al cumulo ex articolo 1, [comma 239](#), L. 228/2012.

I 3 istituti di dialogo fra gestione saranno analizzati con particolare riferimento al computo dei contributi nel caso di sovrapposizione cronologica dei periodi contributivi.

Ricongiunzione

Come noto, l'istituto della ricongiunzione prevede il trasferimento finanziario dei contributi da un ente pensionistico all'altro.

L'istituto è disciplinato dalla L. 29/1979 per quanto riguarda la ricongiunzione tra enti e gestioni pensionistiche pubbliche, e dalla L. 45/1990 per quanto riguarda la ricongiunzione tra Casse dei liberi professionisti e Gestioni pensionistiche pubbliche. Di seguito, una tavola sinottica delle possibilità offerte dalle 2 leggi in commento:

Riferimento normativo	Casistica	Contribuzione ricongiungibile	Onere
Articolo 1 , L. 29/1979	Da Gestioni sostitutive esonerative ed esclusive dell'Ago ↓ a Gestioni dei dipendenti pubblici e privati Ago	Importo dei contributi obbligatori e da riscatto (maggiorati con interessi composti del 4,5% annuo) e figurativi (al valore nominale).	Nessun onere fino al 31 luglio 2010; onere come sotto determinato a opera del D.L. 78/2010

Contribuzione previdenziale e assistenziale

		I contributi volontari vengono restituiti al lavoratore	
Articolo 1, L. 29/1979	Da Gestioni dei lavoratori autonomi (ART-COM, CD-CM) ↓ a Gestioni dei dipendenti pubblici e privati Ago	Importo dei contributi obbligatori e da riscatto (maggiorati con interessi composti del 4,5% annuo) e figurativi (al valore nominale). I contributi volontari vengono restituiti al lavoratore	Onere: 50% della differenza tra importo della riserva matematica e ammontare dei contributi trasferiti
Articolo 2, L. 29/1979	Da Gestioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) o Gestioni sostitutive esonerative ed esclusive del Fpld o Gestioni dei lavoratori autonomi (ART-COM, CD-CM) ↓ ad altra Gestione di iscrizione al momento della domanda o cui si è stati iscritti per almeno 8 anni di attività lavorativa effettiva	Importo dei contributi obbligatori, volontari e da riscatto (maggiorati con interessi composti del 4,5% annuo) e figurativi (al valore nominale). I contributi volontari vanno a scomputo dell'onere di ricongiunzione	Onere: 50% della differenza tra importo della riserva matematica e ammontare dei contributi trasferiti
Articolo 6, L. 29/1979	Da ente pubblico ↓ ad altro ente pubblico (per soppressione del primo ente o trasferimento disposto per legge)	Importo dei contributi obbligatori, volontari e da riscatto (maggiorati con interessi composti del 4,5% annuo) e figurativi (al valore nominale)	Nessun onere. La ricongiunzione avviene d'ufficio
Articolo 1, comma 1, L. 45/1990	Da enti pensionistici dei liberi professionisti ↓ a gestioni dei dipendenti pubblici e privati (Fpld ed ex-Inpdap) e Gestioni dei lavoratori autonomi (ART-COM, CD-CM)	Importo dei contributi obbligatori e da riscatto (maggiorati con interessi composti del 4,5% annuo) e figurativi (al valore nominale). La contribuzione non considerata viene rimborsata al lavoratore. La contribuzione volontaria non considerata va a scomputo dell'onere	Onere: 100% della differenza tra importo della riserva matematica e ammontare dei contributi trasferiti
Articolo 1, comma 2, L. 45/1990	Da Gestioni dei dipendenti pubblici e privati (Fpld ed ex-Inpdap) e Gestioni dei	Importo dei contributi obbligatori e da riscatto (maggiorati con interessi	Onere: 100% della differenza tra ammontare dei contributi

Contribuzione previdenziale e assistenziale

	lavoratori autonomi (ART-COM, CD-CM) ↓ a enti pensionistici dei liberi professionisti	composti del 4,5% annuo) e figurativi (al valore nominale). La contribuzione non considerata viene rimborsata al lavoratore. La contribuzione volontaria non considerata va a scomputo dell'onere	trasferiti e importo della riserva matematica
Articolo 1 , comma 3, L. 45/1990	Da ente pensionistico dei liberi professionisti ↓ ad altro ente pensionistico dei liberi professionisti	Importo dei contributi obbligatori e da riscatto (maggiorati con interessi composti del 4,5% annuo) e figurativi (al valore nominale). La contribuzione non considerata viene rimborsata al lavoratore. La contribuzione volontaria non considerata va a scomputo dell'onere	Onere: 100% della differenza tra ammontare dei contributi trasferiti e importo della riserva matematica

Per quanto riguarda la casistica della sovrapposizione dei periodi, le 2 leggi presentano una disciplina identica, contenuta, rispettivamente, nell'[articolo 8](#), L. 29/1979, e nell'[articolo 6](#), L. 45/1990, che prevede quanto segue:

Ente A	Ente B	Contribuzione utile
Prestazione effettiva di lavoro	Contribuzione figurativa o da riscatto	Prestazione effettiva di lavoro
Contribuzione figurativa o da riscatto	Contribuzione figurativa o da riscatto	Contribuzione più elevata tra le 2
Prestazione effettiva di lavoro	Prestazione effettiva di lavoro	Si cumulano i contributi ai fini del calcolo, ma il periodo si conteggia solo una volta ai fini del diritto

Si noti che l'istituto della ricongiunzione, essendo basato sul trasferimento finanziario dei contributi da una Gestione all'altra, e dovendo obbligatoriamente riguardare tutti i periodi versati in precedenza presso altre Gestioni pensionistiche (non sono ammesse ricongiunzioni parziali), comporta la cancellazione completa delle posizioni accentrate e la sopravvivenza dell'unica posizione accentratrice; pertanto, non si pone affatto il problema di come computare gli eventuali

periodi temporali sovrapposti, residuando solo il problema del computo della contribuzione sovrapposta.

Totalizzazione

Introdotta dapprima con la L. 388/2000, la totalizzazione ha poi trovato l'assetto attuale con il D.Lgs. 42/2006, più volte riformato; prevede la possibilità, per coloro che hanno versato contribuzione a

“due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (casse previdenziali dei liberi professionisti)”,

ivi incluse la Gestione separata Inps e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto, *“di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione”* ([articolo 1](#), D.Lgs. 42/2006).

Diversamente da quanto avviene con la ricongiunzione, la totalizzazione non prevede il trasferimento finanziario dei contributi versati da una Gestione o ente pensionistico a un altro, ma semplicemente consente di conteggiare unitariamente i vari spezzoni contributivi al fine di raggiungere i requisiti contributivi necessari al pensionamento; ogni Gestione pensionistica liquiderà la propria quota di pensione, calcolata secondo i propri ordinamenti, ma sempre con il metodo contributivo. Il metodo di calcolo contributivo non viene, tuttavia, applicato qualora in una o più Gestioni l'assicurato abbia maturato il requisito autonomo.

Attualmente, i requisiti di pensionamento richiesti sono:

Pensione di anzianità	41 anni di contributi versati, più finestra di 21 mesi
Pensione di vecchiaia	66 anni di età anagrafica unitamente a 20 anni di contributi versati, più finestra di 18 mesi

Come la ricongiunzione, anche la totalizzazione deve coinvolgere tutte le Gestioni presso le quali sono stati versati contributi (non sono ammesse totalizzazioni parziali).

Cumulo gratuito

L'istituto del cumulo gratuito è stato introdotto dall'articolo 1, [comma 239](#), L. 228/2012, e riformato dalla L. 232/2016; prevede la possibilità, per coloro che hanno versato contribuzione

“a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103 (casce previdenziali dei liberi professionisti) ... di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione” (articolo 1, [comma 239](#), L. 228/2012).

Come la totalizzazione, il cumulo non prevede il trasferimento finanziario dei contributi versati da una Gestione o ente pensionistico a un altro, ma semplicemente consente di conteggiare unitariamente i vari spezzoni contributivi al fine di raggiungere i requisiti contributivi necessari al pensionamento; ogni Gestione pensionistica liquiderà la propria quota di pensione, calcolata secondo i propri ordinamenti, e mantenendo gli eventuali requisiti di calcolo più favorevoli (solitamente – ma non sempre – quelli retributivi/reddituali), senza il passaggio obbligato al sistema contributivo (come previsto, invece, dalla totalizzazione)¹. Il cumulo prevede requisiti di pensionamento diversi da quelli della totalizzazione, in particolare:

Pensione anticipata	<ul style="list-style-type: none">• 42 anni e 10 mesi di contributi versati, per gli uomini, più finestra di 3 mesi;• 41 anni e 10 mesi di contributi versati, per le donne, più finestra di 3 mesi (requisiti soggetti a incremento per aspettative di vita e bloccati fino al 2026 a opera dell'articolo 15, D.L. 4/2019)
Pensione di vecchiaia	Per l'Inps e le Gestioni esclusive, esonerative e sostitutive, 67 anni (requisito soggetto a incremento per aspettative di vita) e 20 anni di contribuzione. Per le Casse dei liberi professionisti, requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti. Nel caso in cui una o più Casse coinvolte richiedessero un requisito inferiore a quello Inps, la data di prima decorrenza sarà comunque non anteriore a quella della quota Inps. Nel caso di Casse con requisiti peggiorativi rispetto al regime Inps, la quota a carico della Cassa sarà liquidata al raggiungimento di tali requisiti, con formazione della pensione “progressiva”, come specificato dalla circolare Inps n. 140/2017

Come la ricongiunzione, anche il cumulo deve coinvolgere tutte le Gestioni presso le quali sono stati versati contributi (non sono ammessi cumuli parziali).

¹ Si segnala, a tal proposito, che diverse Casse dei liberi professionisti hanno disatteso tale indicazione normativa, inserendo nei propri statuti e regolamenti l'obbligato passaggio al sistema di calcolo contributivo, per le quote a proprio carico, in caso di richiesta di liquidazione della pensione in regime di cumulo. Si consiglia, pertanto, di consultare con attenzione lo statuto e il regolamento, prima di procedere a una domanda di pensione in cumulo che coinvolga una Cassa dei liberi professionisti, e valutare l'eventuale impatto sull'importo del trattamento pensionistico atteso.

I periodi coincidenti in totalizzazione e cumulo

Come si è visto, totalizzazione e cumulo hanno identico dettato normativo riguardo ai periodi coincidenti, da cui discende che le considerazioni che andremo a fare valgono in entrambi i casi.

Si tratta di stabilire il significato, e l'applicazione pratica, dell'espressione "*cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione*", che può effettivamente ingenerare (e, infatti, ha generato) qualche dubbio in relazione alle concrete situazioni che possono accadere.

Si possono avere 2 interpretazioni del dettato normativo in commento:

- a) la più rigida (e forse la più aderente al dato letterale) è quella che debbano essere sommati solo i periodi "liberi", ovvero non coincidenti tra di loro;
- b) la più flessibile (e sicuramente la più aderente allo "spirito" degli istituti in questione e alla volontà del Legislatore), è quella che i periodi coincidenti debbano essere considerati una volta sola ai fini della verifica dei requisiti contributivi, operando una neutralizzazione sull'una o sull'altra Gestione pensionistica, secondo il criterio più favorevole al lavoratore.

CASO A

Lo stesso lavoratore ha contribuito:

- dal 1988 al 2015 presso l'ente A, per totali 28 anni;
- dal 1987 al 1997 presso l'ente B, per totali 11 anni;

per un totale di 39 anni di contribuzione complessiva, di cui 20 (10 in ente A + 10 in ente B) sovrapposta (dal 1988 al 1997) e 19 "libera" (il 1987 presso l'ente B, dal 1998 al 2015 presso l'ente A).

Aderendo all'interpretazione rigida, il lavoratore non avrebbe raggiunto il requisito minimo dei 20 anni di contribuzione utile al diritto e non potrebbe accedere a pensione in cumulo o totalizzazione, pur avendo versato ben 39 anni di contribuzione complessiva. Dovrebbe, pertanto, verificare i requisiti di pensionamento singolarmente nei rispettivi enti, sperando che gli anni di contribuzione nell'ente a maggior contribuzione siano sufficienti, e con il rischio che la contribuzione presso l'ente a minor contribuzione resti infruttuosa; in alternativa, dovrebbe valutare la ricongiunzione. Con il principio della neutralizzazione, invece, raggiunge i 29 anni di contribuzione utile al diritto.

CASO B

Lo stesso lavoratore ha contribuito:

- dal 1988 al 2008 presso l'ente A, per totali 21 anni;
- dal 1987 al 1989 presso l'ente B, per totali 3 anni;

Contribuzione previdenziale e assistenziale

per un totale di 24 anni di contribuzione complessiva, di cui 4 sovrapposta (1988 e 1989 sia in ente A che ente B) e 20 “libera” (il 1987 presso l’ente B, dal 1990 al 2008 presso l’ente A).

In questo caso, pur avendo un numero complessivo di anni di contribuzione ben inferiore al lavoratore del caso precedente, anche aderendo all’interpretazione rigida, potrebbe accedere a pensione in totalizzazione o cumulo, valorizzando, pertanto, anche i contributi versati presso l’ente B, e sfruttando eventualmente le diverse uscite previste dalla totalizzazione. Con il principio della neutralizzazione, invece, raggiungerebbe i 21 anni di contribuzione utile al diritto.

È chiaro che l’interpretazione rigidamente letterale del dettato normativo porterebbe a risultati iniqui e contrari alle intenzioni del Legislatore, chiaramente espresse all’[articolo 1](#), comma 2, lettera o), L. 243/2004:

“ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica (...)”.

Situazioni come quelle immaginate nel caso A sono tutt’altro che rare, e spesso imposte dalle normative vigenti. Si pensi, ad esempio, ai soci di imprese commerciali o artigiane, iscritti alla Gestione omonima, che percepiscono compensi da amministratore e, pertanto, versano anche la contribuzione anche alla Gestione separata; oppure ai medici dipendenti delle Aziende sanitarie territoriali, per i quali vengono versati i contributi Ivs, e che contemporaneamente devono versare la contribuzione Quota A all’Enpam. E molti altri esempi si potrebbero fare.

Il criterio della neutralizzazione, che è quello sposato dall’Inps (vedasi [circolare n. 9/2008](#) e messaggio n. 25625/2008), consente di ovviare alle iniquità a cui la “lotteria” della dislocazione temporale delle contribuzioni potrebbe portare, vanificando l’intento delle leggi in commento e del Legislatore delegato.

Rimane, però, un’ulteriore casistica da esaminare: quella della totale coincidenza delle 2 contribuzioni.

CASO C

Lo stesso lavoratore ha contribuito:

- dal 1988 al 2008 presso l’ente A, per totali 21 anni;
- dal 1989 al 1991 presso l’ente B, per totali 3 anni;

Contribuzione previdenziale e assistenziale

per un totale di 24 anni di contribuzione complessiva, di cui 6 sovrapposta (dal 1989 al 1991 sia in ente A che in ente B) e 18 “libera” (il 1988 e dal 1992 al 2008, tutta presso il solo ente A).

In questa situazione, solo apparentemente uguale al caso B (21 anni di contribuzione nell’ente A e 3 anni nell’ente B), non è indifferente stabilire quale contribuzione sia da neutralizzare, perché neutralizzando quella presso l’ente B si finisce per eliminare del tutto quest’ultimo e rendere comunque impossibile la totalizzazione o il cumulo, questa volta per mancanza della pluralità di enti.

Ecco, allora, la seconda indicazione dell’Inps: si osserva il criterio di favore del lavoratore e, pertanto, si neutralizza il periodo che consenta il maggior vantaggio, solitamente quello presso l’ente che presenta una contribuzione più lunga (messaggio Inps n. 25625/2008).

Nel nostro esempio, conviene neutralizzare gli anni 1989-1991 dell’ente A, in modo da conservare la pluralità di enti e poter optare per totalizzazione o cumulo.

E se i 2 periodi fossero totalmente coincidenti dall’inizio alla fine? Se, ad esempio, un lavoratore avesse contribuito a un ente A e a un ente B dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 2021 (per complessivi 70 anni), perfettamente coincidenti e continui, dall’inizio alla fine, senza pertanto che residui un solo contributo settimanale “libero”?

In questa situazione (francamente difficile a verificarsi nella realtà), si ha il caso estremo in cui, facendo la neutralizzazione dei periodi coincidenti, un ente escluderebbe interamente l’altro, facendo mancare la pluralità degli enti e, quindi, la possibilità di totalizzazione o cumulo (vedasi messaggio Inps n. 2053/2020, quesito 10).

A questo proposito, si segnala, però, che le Casse professionali dei liberi professionisti hanno talvolta avallato un’interpretazione rigida dell’espressione “*cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione*”, negando la totalizzazione o il cumulo anche nel caso di situazioni in cui una contribuzione era interamente “contenuta” nel periodo dell’altra (come nel nostro esempio caso C). Una simile interpretazione finisce, però, per svuotare di significato, e nella gran parte dei casi di utilità, gli istituti in commento, riducendo drasticamente i casi in cui totalizzazione e cumulo siano praticabili, e danneggiando ancora una volta i lavoratori con carriere contributive sovrapposte. Non solo: una simile interpretazione si pone in aperto contrasto con i principi ispiratori dell’istituto giuridico della totalizzazione (e del cumulo), espressi nella già citata L. 243/2004 e stabiliti dalla [sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999](#), di cui riportiamo i passi salienti e significativi:

“Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell’età pensionabile e dell’anzianità contributiva in virtù di una fictio iuris, potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base

al criterio del pro-rata, una quota della prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo. (...) D'altro canto, l'accoglimento della questione entro i limiti di seguito specificati è imposto dall'esigenza di neutralizzare, con l'introduzione del diritto alla totalizzazione (per il caso in cui essa rappresentasse l'unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica), elementi di irrazionalità ed iniquità che la disciplina impugnata evidenzia. (...) I principi costituzionali impongono la previsione di un'alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici”.

Possiamo dire con certezza che l'interpretazione flessibile dell'Inps è quella corretta?

Sì, e non solo perché, come abbiamo cercato di evidenziare sopra, l'interpretazione rigida porta a risultati iniqui e incongruenti, assolutamente incompatibili con una lettura logica e sistematica dei principi posti dalla Corte Costituzionale e dal Legislatore delegato, ma perché l'interpretazione flessibile è esattamente quella adottata dal Legislatore dell'Unione Europea nel regolamentare l'istituto della totalizzazione europea^{2 3}. È assolutamente logico e conseguente, pertanto, nell'ottica di un sempre maggior coordinamento dei sistemi previdenziali nazionali all'interno di un unico quadro eurounitario (obbiettivo perseguito dall'Unione fin dagli anni '70, quale requisito necessario alla piena libertà di circolazione), e in considerazione della prevalenza del diritto comunitario su quelli nazionali, che la legislazione nazionale in materia di totalizzazione e cumulo si adegui ai principi comunitari.

Da ultimo, è doveroso precisare che la neutralizzazione dei periodi coincidenti opera solo ai fini del computo dell'anzianità contributiva complessiva (utile al diritto), necessaria per la maturazione dei requisiti di pensionamento in cumulo o totalizzazione; ai fini del calcolo delle singole pensioni in *pro quota*, invece, gli enti e Casse coinvolte dovranno tenere in considerazione l'intera anzianità maturata (utile al calcolo) presso di essi e l'intera contribuzione versata, e determinare la quota di pensione di propria competenza secondo i rispettivi ordinamenti.

Infine, alcune annotazioni pratiche.

Nel momento in cui ci si accinge a valutare il raggiungimento dei requisiti pensionistici, è bene che il lavoratore controlli con attenzione il proprio estratto conto previdenziale, tenendo presente che gli estratti conto visibili sul sito Inps e sui siti degli altri enti e Casse non hanno valore

² È appena il caso di sottolineare che, nel linguaggio eurounitario, il termine *totalizzazione* fa riferimento alla medesima *fictio iuris* sottostante alla totalizzazione e al cumulo italiani.

³ Per la totalizzazione europea, si rimanda a R.M. Morrone, *Lavoratori all'estero e pensione: le prestazioni in totalizzazione internazionale*, in "Guida pratica previdenziale" n. 1/2021.

certificativo, spesso presentano errori o imperfezioni, e sono comunque soggetti a una revisione e controllo al momento della liquidazione della pensione. La liquidazione delle pensioni in totalizzazione e cumulo viene gestita dagli enti coinvolti tramite le piattaforme informatiche TOTAL e CUMUL, predisposte dall'Inps, che tuttavia, talvolta, mostrano alcuni limiti e necessitano di un'attenta imputazione manuale del funzionario preposto ai fini della corretta valutazione dei periodi sovrapposti e non continuativi delle carriere contributive più "travagliate".

In caso di frequenti cambi di gestione previdenziale, e a maggior ragione in caso di sovrapposizione di periodi contributivi, è buona cosa, pertanto, verificare anticipatamente la correttezza dei dati contenuti negli archivi informatici degli enti e procurarsi, ove necessario, la documentazione atta a dimostrare l'effettiva maturazione dei periodi necessari al pensionamento, risolvendo casi tutt'altro che remoti di ricongiunzioni o trasferimenti parziali, dove la contribuzione proveniente da una Gestione A è stata "cancellata" dall'operatore di sede senza, tuttavia, terminare il trasferimento nella Gestione B.

 Euroconference

 TeamSystem



Master di 5 incontri

IL CONSULENTE DEL LAVORO 4.0 **Digital transformation per un** **nuovo modello di organizzazione HR**

SCOPRI DI PIÙ